



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 539 /2013

3° SETTORE: Edilizia - Urbanistica - Agricoltura - Attività Produttive

DETERMINAZIONE N° 23 DEL 20 MAGGIO 2013

OGGETTO: Contenzioso RTP Graziani - Comune di Canosa di Puglia.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a)
D. Lgs. 267/2000. Sentenza TAR Puglia n. 1117/2010.
Impegno di Spesa e Liquidazione.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: **URBANISTICA**
CONTENZIOSO

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Limorgelli

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

21 MAG. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

IRP 285/2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia
per quindici giorni consecutivi dal **23 MAG. 2013** al **- 6 GIU. 2013** al n. **822**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Pasanelli

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

3° SETTORE: Edilizia - Urbanistica - Agricoltura - Attività Produttive

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Contenzioso RTP Graziani - Comune di Canosa di Puglia.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a)
D. Lgs. 267/2000. Sentenza TAR Puglia n. 1117/2010.
Impegno di Spesa e Liquidazione.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 133 del 18.10.2007 la Giunta comunale affidava al Dirigente *pro tempore* del Settore Edilizia ed AA.PP. l'incarico di Responsabile del procedimento per la indizione dei "Concorsi di idee" articolati su n. 4 temi;
- con la medesima deliberazione venivano impegnati € 50.000,00 al cap. 3260 del Bilancio 2008, per le attività connesse (erogazione premi, spese varie, ecc.);
- con determinazione dirigenziale n. 16 del 11.03.2008 venivano approvati bando di concorso ed allegati, pubblicati dal 26.03 al 23.06.2008, e con proroga fino al 22.07.2008, giusta D.D. n. 33 del 04.06.2008;
- in data 24.10.2008 veniva convocata la prima riunione pubblica della Commissione giudicatrice, nominata con d.d. n. 55 del 11.09.2008, per la valutazione delle proposte pervenute;
- con verbale n. 1 del 24.10.2008, la Commissione giudicatrice riteneva "*non conforme*" al bando il plico - contrassegnato dal n. 14 - contenente la proposta progettuale, successivamente accertata riconducibile al raggruppamento dell'arch. Giancarlo Graziani, relativa al "Tema 1", in quanto il plico medesimo non risultava controfirmato sui lembi come previsto dal bando di concorso;
- avverso tale decisione, il raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall'arch. G. Graziani, presentava ricorso al TAR - n. 668/2009 del registro generale - acquisito al protocollo comunale al n. 13166 del 21.04.2009;
- il Dirigente Settore Edilizia ed AA. PP., giudicando il bando esaustivo nel merito, con nota del 05.05.2009 - prot. 14220 - riteneva opportuno non costituirsi in giudizio per evitare dispendio di risorse finanziarie per il pagamento delle spese legali da parte dell'Ente;
- con ordinanza n. 302/2009 del 20.05.2009, il TAR Puglia (Sezione Prima) si pronunciava nel citato ricorso n. 668/2009, con il seguente dispositivo: "*accoglie la suindicata domanda di sospensiva, nei limiti dell'ammissione con riserva al prosieguo della procedura del raggruppamento ricorrente*";
- con nota del 23.09.2009 il Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, quale responsabile dell'Ufficio Contenzioso, al fine di ottemperare all'ordinanza TAR, invitava il Presidente della Commissione giudicatrice a dar corso alle procedure di competenza nei confronti del RTP Graziani;
- con verbale n. 5 del 03.12.2009, la Commissione procedeva all'ammissione con riserva del plico n. 14 ed alla valutazione degli elaborati contenuti, all'assegnazione il punteggio di 34/100 e non procedendo alla redazione di una graduatoria essendo il raggruppamento unico partecipante per il Tema n. 1;
- sulla base di tali circostanze ed in attesa del pronunciamento definitivo del TAR Puglia, il Dirigente del Settore Edilizia ed AA. PP. non effettuava la erogazione del premio al RTP Graziani;
- il TAR Puglia - Sezione Prima - pronunciandosi definitivamente nel merito sul ricorso presentato dall'arch. Giancarlo Graziani in proprio e quale mandatario della costituenda associazione temporanea tra professionisti, contro il Comune di Canosa di Puglia, in data 27.01.2010, emetteva Sentenza n. 1117/2010 che nella parte dispositiva, testualmente recita "*... omissis ... annulla gli atti della procedura relativa al concorso di idee n. 1, indetto dal Comune di Canosa di Puglia con atto di indirizzo approvato con delibera di Giunta n. 133 del 18 ottobre 2007, a partire dal verbale di gara n. 1 del 24 ottobre 2008. Condanna il Comune di Canosa di Puglia al pagamento di € 1.500,00 più CU, CPI e, come per legge, a favore dell'arch. Giancarlo Graziani [...] a titolo di spese della lite ... omissis*";

- il Dirigente del Settore Edilizia ed AA.PP., ravvisando la necessità di ottemperare alla citata sentenza TAR n. 1117/2010, con provvedimento dirigenziale n. 39 del 24.05.2010, determinava di *"annullare, sulla scorta della sentenza del TAR Puglia - Sezione Prima - del 27.01.2010, gli atti riguardanti la sola procedura relativa al Concorso di idee «Tema n. 1 "Sistemazione e riqualificazione urbanistica degli ingressi alla città": Appia Traiana - Via Cerignola, Via Barletta S.S. n. 93, Via Corsica» indetto dal Comune di Canosa di Puglia, giusta delibera di Giunta n. 133/2007, a partire dal verbale di gara n. 1 del 24 ottobre 2008"*.

CONSIDERATO che:

- la citata Sentenza TAR n. 1117/2010, nell'annullare la procedura di gara relativa al Tema n. 1 non prendeva atto del prosieguo della stessa, di cui al verbale n. 5 del 03.12.2009, avendo invece noti *"Tutti gli atti - come nella narrativa della Sentenza - tranne il bando, conosciuti in data 19 febbraio 2009, a seguito di un'istanza di accesso, non avendo l'Amministrazione fornito sua sponte alcuna ulteriore, successiva comunicazione in ordine al prosieguo della gara"*;
- la determinazione dirigenziale n. 39/2010 annullava la procedura di gara, ivi compreso il citato verbale n. 5/2010, non oggetto di annullamento;
- con nota del 09.07.2010 prot. n. 18799 l'arch. Graziani chiedeva di conoscere gli esiti delle determinazioni della procedura e, con nota del 13.08.2010, prot. n. 21598, il Dirigente rispondeva con l'invio della citata determinazione n. 39/2010;
- con successiva nota del 18.02.2011, acquisita al prot. n. 5816 del 24.02.2011, il legale del RTP Graziani richiedeva la immediata esecuzione della Sentenza TAR;
- con nota del 12.12.2012 prot. n. 34637, rilevando l'assenza di determinazione, il Dirigente *pro tempore* del Settore Edilizia ed Urbanistica chiedeva al Dirigente del Settore Finanze di notificarlo, dal punto di vista finanziario, al fine di provvedere alla liquidazione delle somme dovute al RTP Graziani, in ottemperanza della Sentenza TAR Puglia n. 1117/2010, rilevato che *"... in via breve, il Settore Finanze ha fatto conoscere che le somme già impegnate al cap. 3260/2007 ... non possono essere utilizzate, trattandosi di capitolo di spesa relativo alla programmazione"*;
- il Segretario Generale, con propria nota, di risposta rappresentava che: *"... omissis ... Le stesse [somme di cui alla Sentenza TAR n. 1117/2010], ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 sono riconoscibili legittimamente come debito fuori bilancio, di competenza esclusiva del Consiglio comunale. Pertanto, correttamente, il dirigente del Settore Edilizia ed AA.PP. con la determinazione dirigenziale n. 39 del 24.05.2010 ha, in ottemperanza alla sentenza TAR Puglia-Bari n. 1117/2010 che dispone 'accogliere il ricorso in epigrafe e, per l'effetto annulla gli atti della procedura relativa al concorso d'idee n. 1 ... a partire dal verbale di gara n. 1 del 24 ottobre 2008 che era l'unico portato a conoscenza del precitato organo giurisdizionale. Tale sentenza risulta depositata in segreteria in data 24.03.2010 e, pertanto, essendo passata in giudicato, risulta immodificabile nelle sue statuizioni."*
- a seguito di richiesta telefonica d'Ufficio, con nota 05.04.2013 acquisita la prot. n. 10383, il difensore del RTP Graziani ha inviato specifica delle spese e competenze da liquidare per complessivi € 1.915,70 (spese per € 500,00; diritti ed onorari per € 1.000,00; rimborso spese generali (12,5%) per € 125,00; C.p.A. (4%) per € 45,00; IVA al 21% € 245,70);
- con deliberazione n. 20 del 29.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale deliberava di:
 - provvedere, ai sensi dell'art. n. 194 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in oggetto per un importo complessivo pari a € 1.915,70 a titolo di spese della lite;
 - dare atto che la somma complessiva-€ 1.915,70, trova copertura finanziaria con imputazione al cap. n. 1116/1 del redigendo bilancio di previsione 2013;
 - dare atto, altresì, che spetta al dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica l'adozione di provvedimenti consequenziali per il pagamento del debito riconosciuto.

RITENUTO che a seguito del riconoscimento consiliare, necessita impegnare la spesa di complessivi € 1.915,70, per il pagamento di quanto dovuto al RTP Graziani (in proprio e quale mandatario della costituenda associazione temporanea di professionisti con l'ing. Fabio Mastellone, l'ing. Tommaso Todisco, l'arch. Brunella Colangelo) in ottemperanza alla Sentenza TAR PUGLIA n. 1117/2010.

VISTA la nota fax dell'avv. Patrizia Martinelli, procuratore e difensore del RTP Graziani, acquisita al protocollo comunale n. 10383 del 05.04.2013 con la quale si comunica il numero di conto corrente

bancario con relativo codice IBAN, su cui effettuare il versamento della somma dovuta, come di seguito riportato:

MARTINELLI PATRIZIA - UNICREDIT - Agenzia Napoli Filangieri
IBAN: IT 88 T 02008 03466 000000253746.

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Sentenza TAR n. 1117/2010;
- la D.C.C. n. 20 del 29.04.2013 di riconoscimento del debito fuori bilancio.

D E T E R M I N A

- **RICHIAMARE** le motivazioni espresse nella Deliberazione consiliare n. 20 del 29.04.2013, esecutiva;
- **ASSUMERE**, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, la spesa complessiva di € 1.915,70, riconosciuta come debito fuori bilancio in favore del RTP Graziani - ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - in ottemperanza alla Sentenza TAR n. 1117/2010, giusta deliberazione consiliare n. 20/2013, che trova capienza al cap. n. 1116/1 del redigendo bilancio di previsione 2013;
- **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva € 1.915,70 in favore dell'avv. Patrizia Martinelli mediante unico bonifico bancario su conto corrente:

UNICREDIT - Agenzia Napoli Filangieri
IBAN: IT 88 T 02008 03466 000000253746

traendo il relativo mandato di pagamento dal cap. n. 1116/1 del redigendo bilancio di previsione 2013.

